



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTE le deliberazioni n. 14/SEZAUT/2018/INPR e n. 22/SEZAUT/2019/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositate rispettivamente in data 10 luglio 2018 e 29 luglio 2019, che hanno approvato per le due annualità le linee guida per le relazioni annuali del

Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni (ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- TUEL);

VISTI i documenti allegati alle citate deliberazioni, con cui è stato fissato, al 30 settembre 2018, il termine per la trasmissione della relazione, riguardante i controlli svolti nell'anno 2017, ed al 30 ottobre 2019, il termine per la trasmissione della relazione, riguardante i controlli svolti nell'anno 2018, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie;

VISTA la deliberazione n. 14, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

VISTO il decreto del 15 maggio 2019, n. 6/2019 e ss.mm., con cui sono state assegnate le funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ai Magistrati della Sezione medesima;

ESAMINATI i referti del Sindaco del Comune di **Francavilla al Mare (CH)**, elaborati sugli schemi di relazione allegati alle succitate deliberazioni della Sezione Autonomie ed acquisiti da questa Sezione, con prot. n. 2243 del 28/09/2018 e con prot. n. 3910 del 30/10/2019;

VISTA l'ordinanza del 7 settembre 2020, n. 35/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

## **FATTO E DIRITTO**

### **1. I controlli interni negli enti locali**

I Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle città metropolitane ed i Presidenti delle province devono redigere un referto annuale, a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

L'ampia riforma, di cui all'art. 3, co. 1, sub e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è entrata a regime a partire dal 2015, coinvolgendo, dal medesimo esercizio, nel controllo strategico, di qualità e sulle società partecipate, tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

I referti degli enti locali, redatti in base alle summenzionate linee guida, concorrono a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali. Va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148 T.U.E.L., ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico", apposita sanzione pecuniaria.

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli interni, ma non ne stravolgono la natura fondamentale collaborativa, in quanto intesi come sistema finalizzato, principalmente, a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi.

Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, ha avuto modo di chiarire come le finalità del controllo in esame siano così compendiabili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Lo schema di relazione per l'esercizio 2018 conserva, quindi, le principali caratteristiche di forma e contenuto delle Linee guida approvate il precedente anno, le quali, privilegiando una logica di sistema, hanno inteso dare al questionario una impostazione nuova, più idonea a cogliere la forte integrazione esistente fra le varie tipologie dei controlli interni ed a far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo Ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. A differenza del passato, infatti, lo schema di relazione-questionario rivolge una maggiore attenzione ai momenti di integrazione e raccordo tra le diverse tipologie di controllo, così da offrire una prospettiva unitaria degli adempimenti di carattere organizzativo e funzionale.

Gli schemi di relazione approvati per gli anni 2017 e 2018 sono stati strutturati in 8 sezioni, dedicate, per ciascuna tipologia di controllo, alla raccolta di informazioni uniformi. In particolare, come si evince dalle linee guida, approvate con le deliberazioni della Sezione delle Autonomie sopracitate:

- la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira a realizzare la ricognizione dei principali adempimenti di carattere comune a tutte le tipologie di controllo; i nuovi quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentarie, statutarie o di programmazione, con particolare riferimento al numero dei report da produrre e ufficializzare, nonché all'adeguatezza ed al funzionamento dei controlli, con riguardo anche alle azioni correttive avviate;

- la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare la presenza di eventuali problematiche nell'esercizio del controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale; per il

controllo successivo sui provvedimenti di spesa e sui contratti posti in essere, viene, inoltre, richiesta una serie di elementi informativi sul corretto funzionamento dei processi, a monte e a valle dei report adottati nell'esercizio, con particolare riferimento alle misure consequenziali adottate dai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata;

- la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, nonché specifici approfondimenti sull'utilizzo dei report periodici e sulla natura degli indicatori adottati, con particolare riferimento al tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, e al grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa;

- la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a verificare l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi preordinati all'adozione delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione; accanto all'individuazione dei parametri di controllo e delle deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi, vengono monitorati gli indicatori e le tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici e per segnalare al controllo di gestione le opportune analisi da effettuare in vista degli obiettivi da raggiungere;

- la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte del responsabile del servizio finanziario, al quale compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari che devono coinvolgere attivamente i responsabili dei servizi, il segretario o il direttore generale e gli organi di governo dell'ente, secondo le rispettive responsabilità; in quest'ambito, sono richieste informazioni relative alle modalità di attuazione delle previste misure di salvaguardia degli equilibri finanziari e delle opportune verifiche in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate;

- la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e gestionali, gli adempimenti normativi, la tipologia degli indicatori applicati e il grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

- la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, ad evidenziare le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate anche dagli organismi gestionali esterni, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività; sono, inoltre, indagati i requisiti di appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* ed il coinvolgimento attivo degli *stakeholder*;

- l'ottava sezione (Note) è dedicata ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni e/o all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

## **2. *Analisi del referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Francavilla al Mare. Anni 2017 e 2018***

Il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare (CH) ha trasmesso, a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te.", i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2017 e 2018. L'analisi delle relazioni-questionario del Sindaco ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi per il completamento dell'attività istruttoria. Con nota a firma del Sindaco n.17873 datata 11 giugno 2020, il Comune di Francavilla al Mare ha fornito i chiarimenti richiesti.

In via preliminare, si osserva che il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Francavilla al Mare, relativo agli esercizi 2014, 2015 e 2016, è stato oggetto di verifica con deliberazione n. 164/2017 di questa Sezione. Con l'atto in parola si è accertata, sulla base dei relativi referti annuali, la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli interni con l'indicazione di alcune criticità in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, al controllo strategico e a quello sugli equilibri finanziari, segnalando, in particolare, la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre ad esame nonché l'obbligo di adottare gli strumenti della contabilità economica e del piano integrato dei conti ai sensi del d.lgs. 118/2011, art. 2.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e le considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo interno, oggetto di analisi per mezzo dei citati referti del Sindaco e dell'ulteriore documentazione acquisita, che hanno fatto emergere rilievi e carenze metodologiche da segnalare ai fini di un'intensificazione ed adeguamento del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Si premette che il Comune di Francavilla al Mare, con delibera consiliare n. 15 del 28 gennaio 2013, ha provveduto ad adottare il regolamento sui controlli interni (di seguito Regolamento), successivamente integrato e modificato con delibera consiliare n. 27 del 29 giugno 2015, il quale individua, a seconda delle tipologie di controllo, la struttura organizzativa deputata.

### **2.1 *Controllo di regolarità amministrativa e contabile***

In base al vigente Regolamento comunale il controllo di regolarità amministrativa è esercitato, in via preventiva, dal Responsabile del settore cui compete l'emanazione dell'atto, per il parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Al riguardo, nei questionari relativi alle annualità 2017 e 2018, si dichiara che, nel corso dell'esercizio, sono stati sempre rilasciati i pareri di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché quelli in ordine alla regolarità contabile ed all'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti impegni di spesa o diminuzioni in entrata.

Per tutte le proposte di deliberazione, i responsabili dei servizi hanno relazionato in ordine anche ai riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine di consentire al responsabile di ragioneria l'espressione del parere di regolarità contabile.

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento, è svolto sotto la direzione del segretario generale, con la collaborazione di un gruppo di lavoro che può avvalersi di uno o più funzionari dell'amministrazione. Il controllo successivo sugli atti del Comune è effettuato a campione mediante una tecnica di estrazione casuale a campione. Sono oggetto del controllo successivo, da effettuarsi trimestralmente, nella misura del 10% degli atti emanati, ha per oggetto le seguenti tipologie di atti:

1) le determinazioni di impegno della spesa; 2) gli atti di indizione di gara; 3) i provvedimenti concessori ed autorizzatori relativamente al solo rispetto del procedimento amministrativo; 4) i provvedimenti ablativi; 5) le ordinanze; 6) i contratti e le convenzioni.

La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- d) l'attendibilità dei dati esposti.

Ciò premesso, dall'esame del questionario, integrato con gli approfondimenti condotti in sede istruttoria, emerge che nel 2017 il controllo successivo ha avuto ad oggetto, su un numero totale di 1251 atti, n. 134 atti di cui n.71 determinazioni, n.37 provvedimenti concessori ed autorizzatori, n.16 ordinanze e n. 10 contratti. Nel 2018, a fronte di 1236 atti, sono stati estratti 127 atti di cui di cui n.77 determinazioni, n.28 provvedimenti concessori ed autorizzatori, n.13 ordinanze e n. 9 contratti. Nel 2017 sono state rilevate 10 irregolarità negli atti succitati e 13 nel 2018 di cui una sanata.

Le risultanze dell'attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva sono riportate in report bimestrali trasmessi, a cura del Segretario, ai dirigenti, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, al Consiglio comunale e al Sindaco. Essendo state riscontrate irregolarità, tali da richiedere misure correttive, il Segretario Generale ha formulato osservazioni e fornito indicazioni, suggerimenti e direttive per il prosieguo dell'attività.

Nel corso del 2017 e del 2018 non sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile posta in essere da specifici uffici o servizi e la struttura di controllo. Nel 2018 sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti tardivi, secondo le modalità di cui all'art. 41 del decreto-legge n. 66/2014.

Relativamente alla tecnica di campionamento il segretario generale ha precisato che per tutte le tipologie di atti oggetto di indagine, fatta eccezione per le determinazioni, la popolazione coincide con il campione prendendo a riferimento l'elenco completo di atti formati nel bimestre.

Si richiama nuovamente l'attenzione sulla circostanza che la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.28/2014, ha raccomandato che la selezione delle tecniche di campionamento sia effettuata tenendo conto anche dei criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530), onde evitare l'utilizzo di tecniche di natura non statistica e non probabilistica.

Sempre la Sezione delle Autonomie ha segnalato che: "Appare fondamentale per un corretto espletamento del controllo di regolarità, la scelta degli atti da sottoporre a verifica, in modo da consentire all'amministrazione di monitorare con particolare attenzione i settori di attività che, per numero di irregolarità e per criticità riscontrate, possano considerarsi per così dire "sensibili".

Conseguentemente è auspicabile, per una maggiore efficacia del controllo di regolarità amministrativa e contabile, che l'Ente adotti tecniche di campionamento specifiche con riferimento anche a provvedimenti che possono interessare aree particolarmente rischiose di gestione".

È, pertanto, necessario ribadire l'esigenza che il Comune di Francavilla al Mare passi a modalità di selezione del campione di riferimento sulla base di tecniche statistiche maggiormente sofisticate; ciò consentirebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.

Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare (nel caso in esame per ogni settore di attività una percentuale del 10 per cento praticata peraltro solo per le determinazioni) per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri. Sarebbe, pertanto, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un'area particolarmente rischiosa di gestione.

## **2.2 Controllo di gestione**

Il controllo di gestione è disciplinato dagli articoli da 5 a 12 del regolamento sui controlli interni.

Il piano della *performance* e il connesso piano esecutivo di gestione, redatto dal Segretario generale a seguito di negoziazione tra organi politici e dirigenti, nel quale vengono individuati gli obiettivi strategici e gestionali che s'intendono conseguire, il complesso delle risorse utili allo scopo ed i dirigenti cui gli stessi sono assegnati, è stato approvato dalla Giunta comunale per il 2017 con delibera n. 165 del 31 maggio 2017 e per il 2018 con delibera n. 228 del 09 agosto 2018.

Il report finale sugli obiettivi di *performance* è stato formalizzato nelle relazioni sulla *performance* del 2017 e del 2018, validate dal nucleo di valutazione rispettivamente il 31 maggio 2018 ed il 22 maggio 2019 ed approvate con delibere di Giunta comunale n. 181 del 7 giugno

2018, per l'esercizio 2017, e con delibera di Giunta comunale n. 148 del 31 maggio 2019 per l'esercizio 2018.

In sede di approfondimento istruttorio si è appurato che l'Ente non utilizza indicatori di economicità e di analisi finanziaria perché non sono ritenuti "idonei/utili alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati". Gli altri indicatori utilizzati sono riportati a fianco di ciascun obiettivo nelle tabelle inserite nella relazione sulla *performance*.

L'Ente ha, peraltro, precisato, in fase di riscontro istruttorio, di avere adottato dal 2016 il sistema di contabilità economica con il metodo della partita doppia in forza della facoltà esercitata con deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto 2015 di rinviare al 2016 l'adozione del sistema di cui al principio allegato 4.3 del d. lgs. N.118/2011, con conseguente integrazione della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria con l'adozione del piano dei conti integrato.

Negli esercizi 2017 e 2018, pertanto, l'Ente ha adottato la contabilità economica basata sul metodo delle scritture in partita doppia generate delle movimentazioni di contabilità finanziaria sulla base della matrice di transizione.

Dall'esame dei questionari e dall'attività istruttoria si rileva una buona impostazione programmatica e di rendicontazione di tale tipologia di controllo, in linea con le previsioni molto dettagliate del regolamento sui controlli interni.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sia nel 2017 che nel 2018 per i servizi amministrativi, i servizi tecnici ed i servizi alla persona viene indicato come alto.

Il tasso medio di copertura (media semplice) dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente è tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, è stato indicato nel 33 per cento nel 2017 e nel 32 per cento nel 2018.

### **2.3 Controllo strategico**

Dai referti relativi alle annualità 2017 e 2018 si rileva che il controllo strategico è integrato con il controllo di gestione e che la percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici è del 60 per cento per il 2017 e del 75 per cento nel 2018.

In sede istruttoria, in merito all'integrazione del controllo strategico con il controllo di gestione, l'Ente ha evidenziato che a differenza dai precedenti anni, allorché gli obiettivi strategici venivano monitorati unicamente in sede di relazione sulla *performance*, per il 2017 e il 2018 tali obiettivi sono stati valutati con specifiche deliberazioni di Consiglio comunale con le quali, in sede di approvazione del DUP, l'Organo consiliare ha preso atto dell'esito del controllo strategico sugli obiettivi in precedenza formulati.

Per il 2017 con delibera di Consiglio comunale n. 65 del 25 ottobre 2017 e per il 2018 con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il triennio successivo nonché la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici.

Gli indicatori sono stati utilizzati per la prima volta in sede di programmazione con il DUP 2018/2020, indicati a latere di ciascun obiettivo e quindi utilizzati in sede di controllo per determinare il livello di conseguimento.

L'Ente ha infine precisato che, per determinare la percentuale di conseguimento degli obiettivi programmati, si è proceduto alla somma delle percentuali di conseguimento indicata per ciascun obiettivo divisa per il numero degli obiettivi programmati.

#### **2.4 Controllo sugli equilibri finanziari**

Dal referto si evince che il controllo in parola è integrato con il controllo sugli organismi partecipati e che sono previsti dei report sugli equilibri finanziari che benché richiesti non sono stati trasmessi.

Dai referti si evince che il responsabile del servizio finanziari non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Si rammenta che tale attività di controllo sugli equilibri finanziari deve concretizzarsi in un monitoraggio costante delle dinamiche della gestione finanziaria, sotto il profilo della competenza, della cassa e dei residui, le risultanze del quale dovrebbero essere veicolate nei confronti degli organi di vertice con frequenza infrannuale. In questo modo, le informazioni rese disponibili dalla forma di controllo interno in commento consentirebbero di intercettare, tempestivamente, eventuali situazioni di squilibrio, con particolare riguardo alla gestione della liquidità.

Si rileva, altresì, che in entrambi gli esercizi in esame per più di due volte gli Organi di Governo, il Segretario ed i Responsabili dei servizi sono stati coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari. Non sono state disposte misure per il ripristino dell'equilibrio finanziario con riguardo alla gestione di competenza, dei residui e di cassa. L'Ente non ha impiegato la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lett. b) del TUEL.

Si è proceduto alla verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con le disponibilità di cassa.

Si rileva, infine, che l'Ente, nel 2018 non ha ricostituito la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del TUEL e in difformità da quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6), approvato con d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. La quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.

#### **2.5 Controllo sugli organismi partecipati**

L'Ente si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati e sia nel 2017 che nel 2018 ha definito gli indirizzi strategici ed operativi per la società pubblica RISCO di cui il Comune detiene il 100% del capitale sociale.

Con i referti relativi alle annualità 2017 e 2018 l'Ente ha riferito che nel perimetro delle società controllate sono state incluse anche quelle a totale partecipazione pubblica, per le quali il controllo viene esercitato in forma congiunta e che risultano monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali fra l'Ente e le sue società partecipate nonché il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Risultano monitorati i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate e l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.19 TUPS. E' stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Oltre alla società RISCO, l'Ente detiene una partecipazione al 2,69% in ACA S.p.A. che gestisce il servizio idrico.

Alla RISCO sia per il 2017 che per il 2018, con il DUP dei rispettivi anni, sono stati assegnati obiettivi con i relativi indicatori. Per entrambe le annualità il Responsabile dei servizi finanziari ha presentato, in sede di rendicontazione degli obiettivi di performance, apposita relazione sullo stato economico e finanziario della società nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla società. I report di conseguenza sono stati formalizzati con le delibere di Giunta comunale di approvazione della performance e con le delibere consiliari di ricognizione dei programmi e di aggiornamento al DUP.

La società pubblica RISCO ha approvato e pubblicato sul proprio sito internet la carta dei servizi.

Il Consiglio comunale sia nel 2017 che nel 2018 ha approvato i bilanci consolidati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Amministrazione trasparente.

## **2.6 Controllo sulla qualità dei servizi**

Nelle due annualità l'Ente ha effettuato le seguenti indagini sulla qualità percepita:

2017: asilo nido e SUAP;

2018: trasporto scolastico, servizi tecnici e servizio protocollo e notificazione atti.

La misurazione della qualità percepita dei servizi, costituendo obiettivo di performance, non è stata oggetto di specifico atto di Giunta comunale bensì parte integrante della relazione sulla *performance* approvata con delibera di Giunta.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

sulla base delle Relazioni annuali del Sindaco di Francavilla al Mare (CH) la sostanziale adeguatezza del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2017 e 2018 (ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 del TUEL), segnalando:

- le criticità sopra esposte in dettaglio in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva.

**DISPONE**

che, a cura della segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Francavilla al Mare (CH).

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020.

L'Estensore  
F.to Antonio DANDOLO

Il Presidente  
F.to Stefano SIRAGUSA

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2020  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
F.to Lorella Giammaria